

Il diritto dell'agricoltura in Babilonia

1. - *Introduzione*

Prima di parlare del diritto agrario babilonese più conosciuto perché di epoca storica, va fatto un piccolo accenno ai primordi della civiltà sumerica che, contrariamente a quanto si afferma comunemente, io ritengo non una civiltà a parte bensì soltanto l'inizio di quella babilonese. Infatti Hammurabi non fu che il restauratore del diritto sumerico.

L'essicazione dell'Afrasia sospinse i padri della civiltà sumerica a venire alle prese con la giungla paludosa della bassa valle del Tigri e dell'Eufrate e a trasformarla nella terra di Shinar. Benché nel campo degli studi storici non si possa a priori presumere la derivazione di effetti identici da identiche cause (1) si può affermare che, come in altri casi, il diritto agrario mesopotamico fu una risposta dell'uomo alla sfida dell'ambiente.

Traccio qui le linee schematiche e fondamentali della civiltà mesopotamica. Sembra che l'impero di Summer e Akkad sia stato fondato da una dinastia sumerica la cui capitale era ad Ur nel cuore della madre patria dei sumeri. L'impero fu restaurato dopo un crollo temporaneo da una dinastia amorita la cui capitale era Babilonia « la porta degli dei » che era anche la porta attraverso la quale i nomadi amoriti della steppa nord-arabica si erano fatti un varco nella terra di Shinar. Così nello Stato sumerico il potere politico passò dall'interno alla marca su cui veniva esercitata la più grave pressione esterna.

Gli stessi fenomeni riappaiono nella civiltà babilonese propria-

(1) TOYMBEE, *Panorama di storia II. Genesi delle civiltà*, Mondadori, 1954, p. 193.

mente detta la quale fu superata nelle armi dall'Assiria che era, rispetto alla precedente, per così dire, terreno nuovo. Una seconda causa probabilmente più potente dell'inferiorità babilonese rispetto all'Assiria stava nel fatto che la prima rappresentava una posizione ben riparata mentre la seconda era una marca che sopportò successive pressioni straniere. Questa è l'opinione del Toymbee (2); ma essa deve essere molto attenuata perché nel campo del diritto fu senza dubbio molto più importante e originale Babilonia dell'Assiria.

Va notato che due idee separano la storia universale del diritto in due epoche ben distinte: sono le idee di nazionalità e di universalità. In genere, in Oriente, il diritto si sviluppa dal di dentro al di fuori; esso emana dal seno stesso della vita dei popoli che è prevalentemente fondata sull'agricoltura. Invano si cerca nell'Oriente un rapporto comune fra i progressi effettuati dai differenti diritti nazionali, un centro comune, una scienza giuridica comune. E ciò a differenza del diritto moderno in cui, come è stato detto (3), non si verifica più una storia di diritti ma una storia unica del diritto. In altri termini, il diritto romano è diventato un elemento di civilizzazione dell'occidente moderno. Il che significa che esso comprende elementi di carattere logico superiore ai tempi.

Non così il diritto babilonese che si può dire in buona parte legato alla Mesopotamia. Si può affermare anche che mentre il diritto romano varia nel tempo, il diritto, di cui qui mi occupo, è più strettamente legato al codice di Hammurabi.

2. - *Le leggi precedenti il codice di Hammurabi*

Le leggi precedenti il codice di Hammurabi e questo codice richiedono una speciale interpretazione (4). In linea di massima si può affermare che la dogmatica moderna è guida anche nello studio dei diritti antichi. V'è di più: la dottrina degli antichi (e sembra infatti che in Babilonia esistessero varie scuole di diritto) può essere chiarita alla luce della dogmatica contemporanea.

Si può osservare che il codice in questione non rappresenta

(2) TOYMBEE, *op. cit.*, p. 212.

(3) JHERING, *L'esprit du droit romain* 2°, Tome 1, Paris, 1888, p. 10.

(4) *Contra*: DRIVER e MILES, *The Babilonia Laws*, Oxford, 1925, p. 41 e vedi anche p. 56.

soltanto una serie di emendamenti al diritto comune di Babilonia ma ha una propria organicità e coerenza (5). Nella storia del diritto, secondo una dottrina (6), i problemi sono solo in parte legati gli uni agli altri in modo che il problema successivo può svincolarsi dal precedente. Va poi, a mio avviso, notato che in pratica la massa degli uomini procede unicamente per i propri affari ed è forse questa una ragione per cui la storia, per così dire, ristagna per secoli, il che può contribuire a spiegare il permanere a lungo del codice di Hammurabi. Va notato che vi sono istituti del diritto agrario babilonese che sono propri anche del nostro diritto: si tratta, a mio avviso, di somiglianze native e non dative. Un'altra caratteristica del codice di Hammurabi è quella di riferirsi ai casi particolari e direi quasi episodici. Si deduce tuttavia che anche a quei tempi esisteva una coscienza sociale se non del tutto generale almeno per territori e per categorie professionali fra cui quella agricola.

In diritto babilonese hanno notevole importanza anche le consuetudini ma assai più importante è il codice di Hammurabi che rappresenta come un grande capitale immateriale di cognizioni e decisioni giuridiche valide anche per le generazioni seguenti. In questo senso si può affermare che il diritto risente molto del fatto economico intendendo però per economia, in senso ampio, non solo lavoro e valutazione delle cose ma anche accumulazione di beni materiali e immateriali e il loro passaggio da generazione a generazione con incremento della civiltà di un popolo (7). In questo senso il codice di Hammurabi dimostra maggiormente la sua umanità quando si riferisce a cose economiche mentre quando si sostituisce ai compiti della vera morale si palesa rigido e anche barbaro.

Il codice di Hammurabi va considerato come un insieme di *imperativi* indipendenti in quanto hanno vigore anche dopo la morte del re. Mi permetto qui di fare alcune osservazioni alla dottrina che in generale ha prospettato questo modo di considerare il diritto (8). Secondo tale dottrina quando un contratto è stato validamente concluso si ritiene che i contraenti abbiano specifici diritti e obblighi reci-

(5) Cfr., in generale, BETTI, *L'interpretazione della legge e gli atti giuridici* 2°, 1971 da cui dissento in alcuni punti.

(6) BETTI, *Op. cit.*, loc. cit.

(7) BÜCHER, *L'origine dell'economia politica*, in Nuova Collana di economisti, Torino, 1936.

(8) OLIVEORONA, *Il diritto come fatto*, Milano, 1967, p. 178.

proci. Se essi possono poi essere fatti valere è questione che dipende da molte circostanze come la risolutezza e le risorse delle parti, la disponibilità delle prove, l'abilità degli avvocati. Esistenza di un diritto e possibilità di farlo valere sono quindi due cose distinte.

In diritto babilonese però nei contratti agrari l'inadempimento di una parte non annulla il patto poiché questo, come si vedrà, può essere fatto valere sotto altre forme mutandosi talvolta in altro contratto. L'importante è che si raggiunga un determinato risultato economico. Spesso il nuovo contratto è più gravoso e può costituire così una *sanzione* per l'inadempienza. Inoltre, nell'ordinamento giuridico qui studiato è dubbio, ad esempio, se il diritto di proprietà non dipenda anche dal fatto: trattandosi specialmente di feudo la legge ha presente anche il *comportamento* del titolare che se ne parte considerando anche quanti anni resta assente.

Concludendo, la vigenza del codice di Hammurabi nell'epoca successiva alla morte di quest'ultimo si può spiegare in vari modi. Anzitutto vi era la credenza che esso fosse emanato sotto l'ispirazione di un Dio. In secondo luogo tale codice era costitutivo e regolatore della ricchezza prevalentemente agraria del Paese e poté perpetuarsi finché il Paese fu in grado di trarne vantaggi.

3. - Leggi precedenti il codice di Hammurabi (seguito)

Prima di parlare delle leggi di Hammurabi occorre dare ad esse una inquadratura storico-economica (9). Siamo in uno stadio di evoluzione piuttosto avanzato. La storia dell'economia si distingue infatti in: 1) economia della casa; 2) economia della città; 3) economia della Nazione e dello Stato.

Nell'economia domestica il prodotto è ottenuto dalle stesse persone che lo consumano. Si tratta di gruppi famigliari di contadini che hanno la tendenza a produrre quel che si consuma limitando al massimo gli acquisti di fuori.

Il secondo stadio è rappresentato dall'economia della città che è un'unione di molte persone raccolte attorno a un nucleo comune. Una zona agricola più o meno ampia delimita la città la quale per provvedersi di materie prime probabilmente si serve del contadi-

(9) Sull'argomento in teoria, cfr. DEL VECCHIO (GUSTAVO); *Economia generale*. Torino, 1961, p. 300.

no. Non si tratta qui di economia chiusa perché gran parte dei prodotti crescono in una zona più ampia mentre si iniziano anche i rapporti con l'esterno.

Segue poi la terza fase che si può chiamare dell'economia nazionale. Va osservato che al cambiamento di estensione corrisponde anche un cambiamento profondo nella struttura dei fenomeni economici sostanziali. Tale fase è caratterizzata dall'esistenza di intermediari.

Come è stato osservato (10) le varie forme economiche non sono nettamente separate le une dalle altre, ma in realtà nei vari stadi economici si trovano fusi insieme fenomeni propri di stadi differenti. Non è detto, ad esempio, che la formazione dell'economia familiare distrugga tutte le condizioni che sono proprie dell'economia primitiva come non è detto che con la formazione dell'economia nazionale scompaia quella cittadina. Ma non solo si verificano questi fatti di persistenza ma si verificano anche fatti di anticipazione di fenomeni propri di una età più progredita.

Si veggia ora quanto si constata di questa teoria della storia economica nelle leggi prebabilonesi e anche nel codice di Hammurabi. Collezioni di leggi precedenti questo codice sono state scoperte. Le più antiche leggi si riferiscono a una città rurale della quale il nome non è stato ancora trovato ma che formava parte del reame di Esmunna. Evidentemente in questo caso allo stadio dell'economia nazionale non si è ancora arrivati.

L'unica legge la quale mi sembra riguardare il diritto agrario inteso in senso ampio, comprendente quindi non solo i fondi ma anche i prodotti, è quella che equipara il grano alla moneta. Fra le leggi sumeriche è inoltre notevole una legge che equipara il giardiniere al coltivatore: sembra infatti che nei giardini si coltivassero anche i cocomeri. Dal che si deduce che in queste norme legislative come del resto anche nel codice di Hammurabi, non è il luogo che determina l'ambito del diritto agrario: giardini ed orti potevano infatti esistere anche in città. È tenuto poi in considerazione grande il bove dagli artt. 8 e 9 della serie Ana Jittisu, probabilmente come possibile pertinenza del fondo (11). A quanto pare, come si vedrà ancor me-

(10) DEL VECCHIO (GUSTAVO), *op. cit.*, p. 313.

(11) Cfr. anche DELAPORTE, *La Mésopotamie e les civilisations Babylonienne e assirienne*, Paris, 1927.

glio nel codice di Hammurabi, non esisteva allora una netta distinzione fra l'allevamento del bestiame e quello degli altri animali.

Di particolare interesse sono le iscrizioni e le tavolette di Mari (12); Mari rappresenta una località abitata da popolazione semitica e fu prima di tutto una stazione intermediaria di transito. La grande via di comunicazione fluviale conferiva a Mari una enorme importanza. È di là che le materie prime, i metalli e la legna da costruzione potevano arrivare a Babilonia. Ciò però solo per un certo periodo, finché Hammurabi distruggendola cancellò Mari dalla storia della Mesopotamia.

Ai fini del nostro studio della popolazione della città di Mari ha importanza il gruppo dei *Muskēnū*. Questi abitavano in generale nelle città e vivevano dei frutti della terra che il sovrano aveva loro affidata. Quanto al ruolo economico di essi si potrebbero citare molte lettere in cui si parla di campi, di buoi, di montoni e di grano dei *Muskēnū*. Va inoltre ricordato che in una lettera di Kibri-Dagan (ARM. II, 79) è fatta una osservazione assai rilevante: « Qualcuno che sappia irrigare non esiste; fintanto che esistono degli uomini abili e dei *Muskēnū* esperti, io farò eseguire un lavoro solido ».

È noto anche come per il paneconomicismo storico (13) si distinguono tre fasi: 1) economia a schiavi; 2) economia servile; 3) economia di salariati. L'antica civiltà asiatica di Mari dovrebbe dunque essere fondata sull'economia a schiavi; senonché il numero di questi è scarso. In realtà essa si versa sulla classe dei cittadini liberi e dei *Muskēnū* lavoratori specialmente agricoli.

Passando ora alle istituzioni giuridiche vere e proprie di questa città, si può osservare come esse siano simili a quelle babilonesi. Caratteristici documenti sono due tavolette pubblicate in ARM VIII sotto i numeri 11 e 12. La terra di cui qui si parla rappresenta la proprietà collettiva di una tribù (bit Awim). La tribù si divide in due gruppi: l'uno composto da quelli che si occupano dei campi e dunque sedentari; l'altro che è conosciuto sotto il nome di tribù della steppa e perciò composto di nomadi. Con un negozio definito con il nome di *nabalun* viene assegnato sia a titolo gratuito sia a titolo oneroso un lotto al singolo.

(12) Cfr. specialmente. *La vie sociale et économique a Mari in XV^e incontro Assiriologico internazionale. La civiltà di Mari*, Paris, 1967, p. 39 s.

(13) Cfr. DEL VECCHIO (GUSTAVO) *op. cit.*, p. 306 s. e Marx e Loria, ivi citati.

L'economia di Mari era fondata principalmente sullo sfruttamento di immobili rustici ed abbisognava per il suo sviluppo del credito che avveniva sia con una certa quantità di grano sia, nei casi più frequenti, con una certa somma di denaro in argento. Chi chiede il prestito appartiene, di solito, alle popolazioni più povere, chi fa il prestito è l'amministrazione del Tempio una specie di persona giuridica-fondazione. Talvolta quando si tratta di grandi imprenditori è il sovrano stesso che fa da banchiere. Il tasso di interesse a Mari era generalmente elevato. Quanto alle garanzie ricordo il *Mazzazânum* che era una specie di ipoteca immobiliare.

Secondo uno schema di storia economica prospettato dall'Hildebrand (14) si distinguono tre grandi fasi: 1) economia naturale; 2) economia monetaria; 3) economia del credito. Ora non vi è dubbio che la civiltà di Mari abbia raggiunto la terza fase benché non si possa dire che il credito vi fosse molto sviluppato.

4. - Il codice di Hammurabi

Vengo ora al codice di Hammurabi che contrastando in parte con le antiche leggi Sumeriche e Accadiche segnò, specie in materia di acque, un grande progresso nell'ordinamento giuridico babilonese. Fanno parte di questo ordinamento anche le cose; si tratta dei *Kuduru* pietre di confine che dovrebbero segnare, si può dire per l'eternità, l'ambito del fondo. Il codice di Hammurabi, insieme alle sue lettere personali che avevano il valore di ordini, fissa una volta per sempre le linee fondamentali del diritto.

Ciò non toglie che l'opera della giurisprudenza fosse sempre valida. Infatti il codice porta soprattutto degli esempi di situazioni concrete a cui mancherebbe una vera e propria *ratio legis* se non si facesse l'ipotesi che essi servissero a dare un orientamento generale a tutta la società.

Per comprendere il codice che segna l'apice della coltura babilonese bisogna aver presente a che cosa Hammurabi si è ispirato. Nel prologo alle sue leggi il re fa una dichiarazione soprattutto di intenzioni. Egli si propone di emanare le leggi di un eterno regno di Babilonia con il fine equitativo di impedire che il forte opprime il

(14) Cfr. DEL VECCHIO (GUSTAVO), *op. cit.*, p. 304.

debole. Qui si nota quasi una aspirazione al diritto naturale impedita però in pratica dall'esistenza degli schiavi. Hammurabi si proclama anche, sotto il segno del dio Marduk di cui è interprete presso il popolo, il re dell'abbondanza.

Nell'epilogo al codice egli assume il titolo di pastore differenziandosi così dal faraone egiziano che era una divinità. Tuttavia benché il codice abbia laicizzato in parte l'ordinamento giuridico il suo permanere nel tempo è dovuto a ragioni religiose.

A questo proposito ricordo una dottrina (15) secondo la quale la interpretazione storica del giurista è portata ad integrare le leggi secondo il canone della *totalità* e della *coerenza*. Qui è necessario intendersi: vi è soprattutto una certa totalità nel sistema giuridico babilonese e non soltanto un insieme di istituti senza ordinamento giuridico. Quanto invece alla coerenza del sistema essa, a mio avviso, in parte manca, poiché in quel tempo esisteva la schiavitù. Ora le leggi babilonesi cadono naturalmente in contraddizione considerando gli schiavi, che a rigore dovrebbero essere considerati delle cose, come responsabili.

Per avere una veduta di insieme del codice è necessario aver presente una specie di alfabeto giuridico e distinguere gli elementi indipendenti e gli elementi dipendenti del diritto. Come esempio della prima specie si possono annoverare il contratto di vendita, la servitù, il testamento o in genere le successioni che sono regolate anche dal codice di Hammurabi su uno sfondo prevalentemente agricolo in cui hanno grande rilievo i contratti agrari. Come esempi della seconda specie si possono considerare l'errore, la nullità, la dimora. Un errore come tale cioè indipendente da ogni rapporto giuridico, una dimora senza alcun rapporto con una obbligazione non si comprendono nella pratica. Pur con qualche incertezza propendo per essere del parere dello Jhering (16) per cui vi sono nel diritto delle nozioni fondamentali valide per ogni tempo e luogo. In linea subordinata sono del parere che esistano delle somiglianze fra lo spirito del diritto babilonese e quello del diritto romano trattandosi in ambedue i casi di popoli eminentemente pratici (17).

(15) Cfr. BETTI, *op. cit.*, pp. 109, 248, 265 s.

(16) JHERING, *op. cit.*, p. 38.

(17) *Contra* in parte: Post., *Giurisprudenza etnologica*, Napoli, 1906, Prefazione p. XII.

5. - Interpretazione del codice di Hammurabi - Raffronti con il diritto agrario moderno

Si sono raccolti così elementi fondamentali per l'interpretazione del codice di Hammurabi. Comincio dall'art. 2 che riguarda solo indirettamente la materia agraria, e concerne piuttosto la materia delle prove in cui però il fiume ha la massima importanza. Secondo questa norma: « Posto che un uomo che magia sopra un altro getti ma non lo convinca, colui sopra il quale è stata gettata magia al fiume andrà nel fiume si getterà. Posto che il fiume lo raggiunga il suo accusatore prenderà la casa. Posto però che quest'uomo il fiume purifichi ed egli siasi salvato colui che sopra di lui ha gettato magia sarà ucciso. Colui che nel fiume si sarà gettato la casa del suo accusatore prenderà ». La norma è contraddittoria in più punti: si tiene conto di una magia diffusiva della quale si è incerti se sia buona o cattiva e ci si appella ad una magia buona che deriva dalla vera religione che riguarda il fiume. Qui si vede che dal codice è concesso un largo posto a quello che la scienza moderna chiama il caso; infatti è, almeno in parte, un caso che il fiume inghiotta o faccia salva una persona. Inoltre per dirimere la controversia il giudice lascia fare alle cose considerate come divinità.

Secondo l'art. 4 il frumento è equiparato al danaro.

Secondo l'art. 5 « Posto che un giudice giudichi in giudizio una decisione decida, una tavola abbia fatto sigillare, di poi però cambi il suo giudizio, che questo giudice il giudizio che ha giudicato ha cambiato gli si proverà e poi la pretesa di cui in questo giudizio si tratta dodici volte egli darà e pubblicamente dal suo seggio giudiziario lo si farà alzare, egli di nuovo coi giudici in un giudizio non siederà ». Questa norma ci fa intravedere i primi elementi del processo in Babilonia. Si nota il principio della cosa giudicata sulla quale lo stesso giudice non può cambiare parere.

La cosa giudicata è definita nell'epoca presente da una dottrina (18) come una forza vincolante che l'accertamento giurisdizionale spiega in quanto decide irrevocabilmente circa il fondamento della ragione fatta valere in giudizio o quanto meno con l'azione esperita accogliendo o respingendo nel merito la proposta domanda. In diritto babilonese data la scarsità delle norme si può fare l'ipotesi che

(18) BETTI, *Diritto processuale civile italiano*, Roma, 1936, p. 583.

specialmente in casi nuovi non decisi dall'ordinamento si formassero dei precedenti giurisprudenziali ai quali però non era sottoposto il re.

Secondo l'art. 6: « Posto che un uomo proprietà di un dio o del Palazzo rubi, quest'uomo sarà ucciso... » Si tratta, a quanto pare, del Palazzo del re circondato da campagna. Qui si vede che la proprietà del re è intesa come bene in senso oggettivo o insieme di più beni. Quanto alla proprietà del dio vuol dire in pratica, proprietà del tempio circondato anch'esso, normalmente, di ampie tenute. Si tratta di una specie di proprietà allo scopo concretamente in mano dei sacerdoti ma non in compenso soltanto di servizi immateriali come il fare cerimonie, il predicare, il giudicare. Di questa proprietà non erano beneficiari, come può accadere nella nostra religione gli indigeni, ma i preti stessi non solo per perpetuare il culto presso il popolo ma anche per esercitare servizi di banca in collegamento con l'agricoltura e la navigazione (art. 8).

Secondo l'art. 7 « Posto che un uomo sia oro, sia argento, sia uno schiavo, sia una schiava, sia un bove, sia un agnello, sia un asino o sia qualsiasi cosa dal figlio di qualcuno o dallo schiavo di qualcuno senza testi o contratto comperi oppure in deposito riceva, quest'uomo è un ladro, sarà ucciso ». Norma iniqua per la sua eccessiva severità. Qui sono elencati come esempi tipici, alcuni animali connessi con l'agricoltura e che potrebbero essere pertinenze del fondo di molto valore.

Secondo l'art. 8: « Posto che un uomo sia un bove, sia un agnello, sia un asino, sia un maiale ossia una nave rubi, posto che sia di un dio, posto che sia del Palazzo trenta volte tanto egli dovrà; posto che sia di un plebeo dieci volte tanto egli restituirà. Posto che il ladro non abbia nulla da dare sarà ucciso ». Norma iniqua non soltanto per la sua eccessiva severità ma anche perché distingue la proprietà di una cosa a seconda che sia del Palazzo cioè del re o di un plebeo. Comunque qui è il lato soggettivo della proprietà che viene in considerazione: una cosa ha diverso valore per la società a seconda che appartenga a un soggetto o a un altro.

Secondo l'art. 23: « Posto che il ladrone non venga preso, l'uomo depredato tutto ciò (di cui) è stato depredato davanti al dio indicherà. La città e il prefetto nella cui terra e nel cui contado la rapina è stata commessa tutto ciò che è stato rapito gli restituiranno ». Qui si nota che il diritto ancora fa assegnamento sulla buona fede degli uomini e quindi sul giuramento davanti al dio. Si osserva

inoltre che la città rappresenta anche il contado. La norma esaminata è ispirata a un senso di equità: l'amministrazione veniva in soccorso del privato.

Recita l'art. 27: « Posto che un soldato ossia un *bâtrum* che in una sconfitta del re sia stato portato via, poi il suo campo e il suo orto ad un altro siano stati dati e questo suo feudo abbia assunto, posto che egli ritorni e raggiunga la sua città il suo campo, e il suo orto gli restituiranno ed egli il suo feudo assumerà ». Da questo articolo si desume facilmente l'esistenza in Babilonia del feudo agrario del militare e inoltre che di esso potevano fare parte tanto il campo quanto l'orto. Si osserva a questo proposito qualche analogia col *postliminium* romano. Allorché il cittadino romano diventava prigioniero di altro Stato subiva la *capitis deminutio maxima*. Se ritornava entro i confini dello Stato romano (*postlimen*) non soltanto ripigliava le sue qualità di uomo libero o di cittadino ma ricuperava tutti quei diritti che la sua *capitis deminutio* gli aveva fatto perdere. In Babilonia l'istituto è più localizzato, per così dire: è necessario il ritorno del militare al suo campo o per lo meno alla propria città. Considerando quel che accade nel frattempo io non ammetto che chi abbia assunto il possesso del campo e dell'orto sia divenuto una specie di proprietario sotto condizione risolutiva e che se egli abbia stabilito, per esempio, una servitù passiva a carico del fondo questa debba essere valida anche per il militare che ritorna.

Secondo l'art. 28: « Posto che un soldato ossia un *bâtrum* che in una sconfitta del re fu portato via, suo figlio sia in grado di assumere il feudo, il campo e l'orto gli si daranno il feudo di suo padre egli assumerà ». Questo nel caso che non ritorni il militare perché nel caso che egli ritorni il feudo sarà di nuovo suo. La norma può essere applicabile anche nel caso che il militare sia disperso in una vittoria del re. Il figlio può essere considerato come una specie di proprietario sotto condizione.

L'art. 29 recita: « Posto che suo figlio sia piccolo e il feudo di suo padre non sia in grado di assumere un terzo del campo e dell'orto a sua madre sarà dato e sua madre lo allevierà ». Qui si pongono vari problemi. Il feudo resta vacante fino ad un eventuale ritorno del padre, e probabilmente nel frattempo passa all'amministrazione del re. La madre ha una specie di usufrutto legale allo scopo di mantenere sé e il figlio. Evidentemente qui si tratta di una gestione di un'impresa agricola: di fatto si è di fronte a un produttore agrico-

lo. Non è detto che in tutte le zone della Babilonia fossero sufficienti un terzo del campo e dell'orto. In zone di minor fertilità era necessario per il mantenimento della madre e del figlio una estensione campestre maggiore: il conservarla stava nell'arbitrio della pubblica amministrazione. Ciò poteva avvenire anche quando, ad esempio, il militare aveva lasciato invece di uno due figli minori.

Secondo l'art. 30: « Posto che sia un soldato ossia un *báirum* il suo campo, il suo orto e la sua casa, causa di feudo abbia abbandonati e abbia voltato la schiena, un altro dopo di lui il suo campo, il suo orto e la sua casa abbia presi e per tre anni il suo feudo abbia assunto, posto che egli ritorni e il suo campo il suo orto e la sua casa richieda, non gli saranno dati. Colui che li ha presi ed ha assunto il feudo quello li assumerà ». Intorno a questa norma sorgono alcuni problemi. L'atto di abbandono deve probabilmente avere un carattere formale e esplicito fatto davanti a testimoni. Va qui notato che il diritto raggiunge il suo scopo anche mediante la forma cioè la fissazione, l'incarnazione della sostanza per così dire fluida del diritto in un corpo solido e perciò stesso limitato (19). A rigore il soldato al momento dell'abbandono dovrebbe perdere tutto, ma la legge vuole essere indulgente con lui. Occorre una prescrizione (elemento dipendente secondo l'alfabeto giuridico) di tre anni perché il possessore assuma direttamente il feudo. Questi anni decorrono non dall'atto di abbandono, a mio parere, ma dalla presa di possesso da parte del nuovo possessore. Costui però nel frattempo è stato feudatario e quindi la servitù e le alienazioni da parte sua operate sono valide. Vi potrebbe essere un periodo di vacanza del feudo, ma probabilmente in questo caso è l'amministrazione che deve provvedere.

L'art. 31 recita: « Posto che per un anno egli abbia voltato le spalle e poi sia ritornato il suo campo, il suo orto e la sua casa, gli saranno dati e egli il suo feudo assumerà ». Questa massima deve essere messa in rapporto con quella precedente. Intanto va stabilito che in ambedue i casi non si tratta di prigionia per sconfitta del re ma di abbandono. Qui probabilmente si verifica un caso di vacanza temporanea del feudo nel quale caso provvede, secondo le mie congetture, la pubblica amministrazione.

Secondo l'art. 32: « Posto che un soldato ossia un *báirum* che

(19) Cfr. JHERING, *op. cit.*

nella campagna del re fu portato via, un commerciante lo redima e gli faccia raggiungere la sua città, posto che nella sua casa (mezzi) per redimere ci siano, questo se stesso si redimerà. Posto che nella sua casa (mezzi) per redirmerlo non vi siano, dalla casa del dio della sua città sarà redento. Posto che nella casa del dio della sua città (mezzi) per redimerlo non ci siano, il Palazzo lo redimerà. Il suo campo, il suo orto e la sua casa per la sua redenzione non saranno dati ». Anche qui alcune osservazioni si rendono necessarie. La casa del dio è veramente da considerarsi proprietà allo scopo di redenzione, cioè a uno scopo benefico. Il fatto poi che il soldato debba essere redento in ultima analisi dal Palazzo, vuol dire che la pubblica amministrazione sovrintende come già si è accennato a questi fondi. Che si tratti in questo caso di proprietà alienabile solo sotto condizione sembra dedursi dal fatto che altrimenti si sarebbe in contrasto con l'art. 30. D'altra parte a questo articolo sembra contrastare l'art. 36 secondo il quale il campo, l'orto e la casa di un soldato di un *bâirum* o di uno che paga tributo per danaro, non saranno venduti. A questo proposito va tenuto presente che secondo alcuni (20) la proprietà come diritto astratto era separata dal possesso della casa. Non era la proprietà diritto superiore e perpetuo che si alienava nella vallata fertilizzata dal Tigri e dall'Eufrate: era un possesso speciale paragonabile a ciò che fu il diritto bonitario presso i romani, un possesso dunque che comportava non solamente il godimento, l'uso ma anche la disposizione della cosa medesima. Che cosa restava perciò al proprietario quando egli era disinvestito del suo bene in cambio di una somma di denaro determinata? Restava sia a lui stesso che ai suoi aventi causa il diritto di reclamare l'equivalenza stabilita tra il bene e la somma di denaro e riprendere il bene. Questa teoria antiquata riguarda gli atti di Wanka. Qualche cosa però ci può essere di vero anche con riferimento al codice di Hammurabi: ad esempio è chiaro in proposito il disposto dell'art. 37: « Posto che un uomo il campo, l'orto, la casa di un soldato di un *bâirum* o di uno che paga tributi comperi la sua tavola sarà infranta ed egli il suo danaro perderà. Il campo, l'orto e la casa al suo padrone ritornerà ». La compra in questo caso non mi sembra sempre nulla; si può fare infatti l'ipotesi che chi ha comperato si sia reso per qualche tempo

(20) REVILLOUT, *La propriété, ses demembrements, la possession et leurs transmissions en droit Egyptien comparé aux autres droits de l'antiquité*, Paris, 1897, p. 25.

irreperibile e che nel frattempo il venditore sia morto senza lasciare eredi. Prima di concludere sull'argomento dobbiamo avere presenti altre norme.

Secondo l'art. 38 « Un soldato un *bâtrum* e chi paga il tributo riguardo al campo, all'orto e alla casa del suo feudo, a sua moglie o a suo figlio non farà nessuna scrittura o per il suo debito non lo darà ». Nel caso di chi paga tributo, si tratta, a mio avviso, non di feudo ma di semplice proprietà.

Secondo l'art. 39: « Riguardo al campo, all'orto e alla casa che ha comperato che possiede a sua moglie, a sua figlia una scrittura farà e per il suo debito darà ». Questo articolo sta a testimoniare l'alienabilità: è dubbio però che in questo caso si tratti di vero e proprio feudo.

Più probante per la tesi dell'alienazione è l'art. 40 il quale recita: « Una *ierodula*, un commerciante o un altro feudatario il suo campo, il suo orto o la sua casa per danaro darà. Il compratore il feudo del campo, dell'orto, o della casa che ha comperato assumerà ». Qui si nota che esistevano feudi anche non militari. Ed è evidente l'alienabilità perché chi compra *assume il feudo*. Di un fondo rustico può essere titolare anche un commerciante; vale a dire che la categoria degli agricoltori, secondo le mie congetture, non dipendeva soltanto dall'essere proprietario del bene terra ma anche dell'esercizio della coltivazione cioè di una specie di impresa di fatto.

Secondo l'art. 41: « Posto che un uomo il campo, l'orto o la casa di un soldato di un *bâtrum* o di uno che paga tributo (nel qual caso non si tratta di vero feudo) permuti e un supplemento dia il soldato il *bâtrum*, o colui che paga tributo al suo campo, orto o casa ritornerà e il supplemento che gli era dato prenderà ». Qui la permuta non è sempre nulla poiché può darsi che il soldato o il proprietario che paga tributo non ritorni alla sua casa, onde il contratto resta valido a meno che nel primo caso non intervenga, secondo le mie congetture, l'amministrazione. Ma nel frattempo occorre sapere da chi è effettuata la permuta: probabilmente è effettuata dai familiari i quali hanno il potere di alienazione. Mi sembra che venga qui in considerazione il concetto di atto di disposizione (21). È da notare anzitutto che di un diritto soggettivo (in questo caso il feudo o la

(21) Sul quale nella dottrina moderna cfr. PUGLIATTI, *Diritto civile*, Saggi, Milano, 1951, p. 35.

proprietà) può il soggetto titolare spogliarsi a favore di altro in virtù di regolare atto di disposizione il quale però per produrre un valido trasferimento presuppone la capacità di agire da parte del disponente e l'attitudine del diritto in oggetto a subire un atto dispositivo. Ora in diritto babilonese vi sono talvolta delle limitazioni e addirittura degli impedimenti ad alienare il campo, l'orto ecc. Nel caso della tipica proprietà si tratta probabilmente di una incapacità piuttosto del soggetto.

Debbo ora parlare di un'altra serie di articoli che riguardano più propriamente un'attività agraria. Secondo l'art. 41: « Posto che un uomo un campo a coltivazione assuma, nel campo non faccia crescere grano, che nel campo lavoro non ha fatto lo si convincerà, frumento come il suo vicino al padrone del campo egli darà ». Qui sorgono varie questioni che cercherò di risolvere secondo congetture. Anzitutto di che contratto si tratta? Per me si tratta di contratto d'opera simile un poco alla compartecipazione. Di fatto l'azienda agraria in Babilonia sembra divisa per coltivazioni. Ciò che si dice del grano si può applicare anche all'orzo, al sesamo, ad altri cereali. La norma aggiunge che questo coltivatore dovrà essere convinto il che può voler dire, in altri termini, che egli può portare prove a suo discarico come ad esempio il fatto che egli ha lavorato il fondo ma per la incoltivabilità di questo o per avversità atmosferiche è stato impossibile la nascita del grano. La norma assume inoltre che il coltivatore qualora non abbia fatto crescere grano per sua colpa, darà frumento come il suo vicino al padrone del terreno. Qui si entra, come ho detto, nel campo delle ipotesi. Anzitutto mi pare probabile che in Babilonia intere zone fossero coltivate prevalentemente con lo stesso tipo di cereale. Non è necessario proprio che si tratti del vicino. Ci si deve riferire a fondi vicini coltivati con lo stesso cereale e dovrà intervenire anche una norma di equità che tenga conto delle dimensioni dei fondi e della loro produttività. Si tratta forse in sostanza di una norma che si avvicina maggiormente all'odierna pratica della regione che non alla consuetudine.

Segue l'art. 43 il quale recita: « Posto che il campo non coltivi e lo lasci incolto frumento del suo vicino al padrone del campo darà e il campo che aveva lasciato incolto batterà, arerà e al padrone del campo restituirà ». Questa norma è molto simile alla precedente salvo che qui si escludono le attenuanti per il coltivatore; probabilmente nell'articolo precedente si tratta di fondo semplicemente coltivabi-

le a differenza che in questo secondo caso. Va notato inoltre che in mancanza dell'adempimento principale si sostituisce un adempimento secondario; non solo il frumento dovrà essere dato al padrone ma si dovrà battere e arare il campo e restituirlo al padrone medesimo. È evidente che il contratto sarà prorogato ma è dubbio che resti della stessa natura perché quelle operazioni solo in parte costituiscono un'attività agraria; bisogna tuttavia risalire ai criteri del tempo che noi non conosciamo. Mi sembrerebbe da escludere che questo articolo possa estendersi alle piantagioni e tanto meno alla silvicoltura.

L'art. 44 recita: « Posto che un uomo un campo incolto per tre anni per mettere a coltura abbia preso in affitto, ma sia stato pigro e non abbia messo a coltura il campo, nel quarto anno il campo lasciato incolto batterà, vangherà e arerà e al padrone del campo restituirà e per ogni *ikû* dieci *kur* di frumento misurerà ». Questa norma fa nascere gravi problemi. Anzitutto non si tratta di vero affitto nel significato moderno della parola il quale è così definito dall'art. 1615 del nostro c.c. « Quando la locazione ha per oggetto il godimento di una cosa produttiva mobile o immobile l'affittuario deve curarne la gestione in conformità della destinazione economica della cosa e dell'interesse della produzione. A lui spettano i frutti e le altre utilità della cosa ». Ora qui è dubbio che al cosiddetto affittuario spettino i frutti e le utilità e soprattutto non risulta che egli debba pagare un canone al proprietario. Trattandosi di fondo incolto saranno probabilmente necessarie opere di miglioramento e forse anche di piccola bonifica. In caso di inadempimento il contratto subirà una proroga e sembra che resti agrario. L'adempimento è forzato e sembra che rappresenti anche una sanzione in quanto che in un anno si deve fare quello che non si è fatto in tre anni. Chi coltiva il fondo dovrà molto probabilmente farsi aiutare da altri ed avremo di fatto quasi una impresa agraria.

Secondo l'art. 45: « Posto che un uomo il suo campo verso un censo a coltivare dia e il censo del suo campo abbia ricevuto, poi il campo Adad inondi o un'inondazione lo porti via il danno cadrà sul coltivatore ». Qui la parola *censo* è ambigua. Sembrerebbe ingiusto che il danno dell'inondazione ricada sul coltivatore se costui non avesse il dominio utile del fondo; si verificherebbe dunque, secondo le mie supposizioni, una specie di enfiteusi.

Quanto all'articolo 46 esso recita: « Posto che il censo del suo campo non abbia ricevuto ossia che a metà ossia a un terzo abbia

dato il campo il frumento che nel campo si trova, il coltivatore e il padrone del campo secondo la porzione divideranno ». Anche questo articolo nella interpretazione suscita gravi difficoltà. Anzitutto a mio avviso, si tratta, in caso di inadempimento, della conversione di un contratto agrario in un altro contratto agrario. Si è qui in presenza di una specie di colonia o di terziera: sembra che vi sia una gestione comune che però non è fondata sugli utili ma sui frutti; è infatti il frumento che si divide. È ben vero che il frumento in Babilonia può tener luogo della moneta, ma resta sempre il fatto che ciascuna delle parti potrà farne uso o venderlo per conto proprio. Non pare si possa notare una vera e propria preminenza del padrone sul lavoratore.

L'articolo 47 recita: « Posto che un coltivatore poiché nell'anno primo le sue spese non ha recuperate: coltiva il campo, dica, il padrone del campo non si acconcerà, il coltivatore il suo campo coltiverà, al raccolto secondo il suo contratto egli prenderà il frumento ». La norma non mi pare troppo equa in quanto il coltivatore deve lavorare anche in passivo. Essa sembra generale per tutti i contratti agrari avvicinantisi alla colonia, alla compartecipazione e forse anche a una specie di affitto. Se poi il coltivatore non riuscisse nemmeno in seguito a coltivare io credo che possa dare la prova se è il caso, della incoltivabilità del campo.

Secondo l'articolo 48: « Posto che un uomo un debito con interesse sopra di lui ci sia, il suo campo Adad inondi oppure una inondazione lo porti via, oppure causa la mancanza d'acqua frumento nel campo non si trovi in quest'anno al padrone del debito con interesse egli non darà. La sua tavola egli inumiderà e interesse per quest'anno non darà ». La norma è equa. Il frumento qui è equiparato a moneta; ma al posto del frumento può stare però anche un altro cereale tramutabile in denaro.

L'articolo 49 recita: « Posto che un uomo denaro da un commerciante prenda, un campo coltivabile di frumento ossia sesamo al commerciante dia »: coltiva il campo il frumento ossia il sesamo che vi si trova raccogli porta via « gli dica, posto che il coltivatore nel campo frumento ossia sesamo abbia prodotto al raccolto il frumento o il sesamo che nel campo si trova il padrone del campo prenderà il frumento per il suo denaro e l'interesse per esso, che egli aveva preso dal commerciante, e le spese della coltivazione al commerciante darà ». Qui ci troviamo di fron-

te, a mio avviso, a una specie di anticresi di cui è data la norma nell'art. 1960 c.c. L'anticresi è il contratto col quale il debitore o un terzo si obbliga a consegnare un immobile al creditore a garanzia del credito affinché il creditore ne percepisca i frutti imputandoli agli interessi se dovuti e quindi al capitale. Secondo l'art. 1961 2° comma c.c. il creditore ha l'obbligo di conservare, amministrare, *coltivare* il fondo da buon padre di famiglia. Vi sono però differenze dall'anticresi in quanto in Babilonia il coltivatore, che è anche, in senso lato, un compartecipante prima di avere il suo denaro deve consegnare il fondo al padrone. Si potrebbe quindi parlando in termini attuali considerare il contratto in esame come misto di garanzia e di coltivazione, ma bisogna avere presente anche la mentalità di quei tempi: essendo questo contratto contemplato nel codice di Hammurabi probabilmente si tratta di un contratto *sui generis*. Si può fare l'ipotesi che il colono non riesce a coltivare il campo o non lo coltivi in modo sufficiente. Poiché nella norma non si fa questione di termine (elemento non autonomo secondo l'alfabeto giuridico) si può fare la congettura che il contratto duri tutto il tempo necessario per il pagamento dell'interesse e delle spese.

Analogo in parte è l'articolo 50: « Posto che egli il campo coltivato ossia il sesamo e il frumento che nel campo si trovano, il padrone del campo prenderà e il denaro e il suo interesse restituirà al commerciante ». La norma non è chiara: tuttavia mi sembra che si tratti di un contratto semplicemente di garanzia giacché esso ha luogo per un campo già coltivato di cereali e che non ha bisogno di coltivazione ma semplicemente, se del caso, dell'ultima attività del raccolto.

L'articolo 51 recita: « Posto che denaro a restituire non abbia (frumento o) sesamo secondo il loro valore per il suo denaro e il suo interesse che dal commerciante aveva preso, conformemente a quanto dice il decreto del re al commerciante darà ». La norma è facsimile delle precedenti; soltanto si può notare che qui i prezzi sono fissati di impero dal re. Detta norma ci fa vedere come fosse progredita nel campo economico la società babilonese di quei tempi, ma certo qui Hammurabi non può essere considerato un re liberale, almeno nel senso classico e odierno della parola.

Secondo l'articolo 52: « Posto che un coltivatore nel campo frumento ossia sesamo non abbia prodotto, il suo contratto egli non cambierà ». Vale a dire il contratto viene prorogato. Questa norma

mi sembra avere portata generale e, salvo eccezioni fatte in casi specifici, può valere per tutti i contratti che riguardano l'agricoltura.

Secondo l'articolo 53: « Posto che un uomo a fortificare la sua diga sia stato pigro e non abbia la sua diga fortificata e nella sua diga si sia aperta una falla ed egli abbia fatto portare via il campo dall'acqua colui cui diga sia aperta una falla il frumento che egli ha distrutto, risarcirà ». Credo che una prova tecnica della impossibilità di fortificare una diga possa essere data. Va rilevato inoltre che il sistema delle acque in Babilonia, a differenza che in Egitto, è almeno in parte in mano dei privati. Che in questo caso si noti una obbligazione *propter rem* a carico della proprietà privata obiettivamente considerata mi sembra dubbio. Il risarcimento avveniva caso per caso e riguardava, a mio avviso, non soltanto il frumento ma ogni specie di raccolto.

Secondo l'articolo 54: « Posto che risarcire il frumento egli non possa, lui stesso e la sua proprietà per denaro si venderà e gli abitanti della campagna il cui frumento l'acqua ha portato via divideranno ». A mio avviso si tratta qui di una vendita effettuata dall'autorità; il prezzo verrà diviso fra i danneggiati secondo i danni subiti da ciascuno.

Secondo l'articolo 55: « Posto che un uomo il suo canale per irrigazione apra, ma sia pigro e il campo del vicino abbia fatto portar via dall'acqua il frumento come il suo vicino egli misurerà ». Si verte anche qui in materia giuridica di acque. Aggiungo che probabilmente non si tratta di distruzione del fondo del vicino ma soltanto di distruzione del raccolto. Il risarcimento verrà commisurato alla media dei prezzi del raccolto del vicino negli anni precedenti. Anche se la norma non lo dice è ovvio che se il fondo del vicino è stato danneggiato nella sua struttura saranno dovuti ulteriori risarcimenti.

L'articolo 56 recita: « Posto che un uomo apra l'acqua e il campo coltivabile del suo compagno abbia fatto portare via dall'acqua per ogni *ikû* dieci *kur* di frumento egli misurerà ». La norma è analoga alla precedente ma non è chiara. Probabilmente si tratta di una sorgente di acque private tratta dal sottosuolo.

Secondo l'articolo 57: « Posto che un pastore per far pascolare le erbe dal bestiame minuto col padrone del campo non si sia accordato e, senza il padrone del campo abbia fatto pascolare il campo da parte del bestiame minuto, il padrone del campo il suo campo mieterà, il pastore però che senza il padrone del campo,

il campo da parte del bestiame minuto ha fatto pascolare in sopra più per ogni *ikû* venti *kur* di frumento al padrone del campo darà ». Penso che si tratti non soltanto di animali ma anche di bestiame vero e proprio, cioè di pastorizia. La norma è fondata sul fatto: dal fatto di aver pascolato deriva *a posteriori* un accordo fra il pastore e il padrone del campo.

Secondo l'articolo 58: « Posto che, dopo che il bestiame minuto dalla campagna è andato via e nel recinto comune vicino alla porta della città è entrato, il pastore il bestiame minuto abbia menato nel campo ed abbia fatto pascolare il campo da parte del bestiame minuto, il pastore il campo che ha fatto pascolare conserverà, al raccolto per ogni *ikû*, sessanta *kur* di frumento al padrone del campo misurerà ». La norma è ancora una riprova che in Babilonia non si fa distinzione fra bestiame e altri animali. La città era prevalentemente rurale: era circondata da un recinto di campi probabilmente destinati all'allevamento. Qui il pascolo sembra accompagnato dalla coltivazione. Si tratta di una specie di locazione con pagamento di canone.

Articolo 59: « Posto che un uomo senza il padrone dell'orto nell'orto di un uomo tagli legna, mezza mina di argento pagherà ». La norma non ha bisogno di ampi commenti. La proprietà è generalmente rispettata in Babilonia. Tuttavia chi ha bisogno di legna può prendersela purché la paghi. Il contratto deriva dal fatto già compiuto e il prezzo è però fissato d'autorità.

Secondo l'articolo 60: « Posto che un uomo per piantare un orto a un ortolano dia, l'ortolano pianti l'orto, per quattro anni l'orto coltivi, nel quinto anno il padrone dell'orto e l'ortolano insieme divideranno, il padrone dell'orto la sua parte sceglierà e prenderà ». Si tratta probabilmente di un orto incolto che può aver bisogno di miglioramenti e forse anche di bonifica. Potrebbe anche trattarsi di miglioramenti agrari o *di interesse agrario* (22). Si può anche dedurre da questa e da altre disposizioni di legge che l'orto era in diritto babilonese distinto dal campo: quest'ultimo era adibito principalmente alla coltura di cereali mentre il primo era usato per le piantagioni e gli ortaggi. Nel caso qui esaminato era l'ortolano a porre in essere l'azienda.

(22) Cfr. per il diritto vigente, CARROZZA, *Gli istituti del diritto agrario*, Vol. I, Milano, 1962, p. 198.

Secondo l'articolo 61: « Posto che l'ortolano la piantagione dell'orto non abbia finito una parte incolta abbia lasciata, la parte incolta alla sua parte si assegnerà ». Si noti anche qui che l'inadempimento di un contratto porta alla trasformazione in un altro contratto. Nel caso dell'articolo 60 si tratta di colonia parziaria vera e propria perché l'azienda è posta in essere dall'ortolano almeno in buona parte. Nel caso qui esaminato invece non si dividono i prodotti ma il terreno: si ha una specie di parzionaria. Mentre nella prima ipotesi, quella dell'art. 60, si può congetturare, sia pure nel silenzio della legge, che il contratto non abbia termine proprio nel momento in cui si cominciano a raccogliere i frutti, nella seconda ipotesi cioè quella dell'art. 61 mi sembra che il contratto abbia termine con la divisione della proprietà dell'orto.

L'articolo 62 recita: « Posto che il campo che gli diedero non abbia piantato ad orto, posto che sia un campo frumentario, il provento del campo secondo gli anni in cui è stato trascurato l'ortolano al padrone del campo come il suo vicino misurerà e il campo coltiverà e al padrone del campo restituirà ». Anche in questo caso abbiamo la trasformazione di un contratto in un altro. Il primo contratto che a rigore può verificarsi implica una completa trasformazione dell'ordinamento produttivo. Se l'ortolano non riesce a fare ciò perché si tratta di campo eminentemente frumentario (onde si prescinde in questo caso dalla colpa) il contratto si converte in un altro che ha probabilmente anche il carattere di sanzione. Si tratta in fondo di un contratto d'opera agrario. La legge non vi accenna ma un compenso da parte del concedente ci deve pure essere ugualmente.

Secondo l'articolo 64: « Posto che un uomo il suo orto a un ortolano a coltivare dia, l'ortolano fintanto che possiede l'orto quale provento dell'orto due parti al padrone darà, la terza prenderà per sé stesso ». Questa ipotesi differisce da quella del contratto di cui all'art. 60 perché si tratta di un piccolo orto già coltivabile: il contratto assomiglia alla moderna terziera.

Secondo l'articolo 65 che è connesso al precedente: « Posto che un ortolano non coltivi l'orto e il provento sia diminuito, il provento dell'orto come quello del suo vicino misurerà ». La norma è equa. Si fa l'ipotesi di una zona coltivata prevalentemente ad orti: se non si trova il vicino si tratterà della media approssimativa dei raccolti degli orti della zona. D'altro genere mi sembra la norma dell'articolo 63: « Posto che sia un campo incolto il campo egli

coltiverà e al padrone del campo restituirà e per ogni *ikû* dieci *kur* di frumento per un anno misurerà ». La norma non è affatto chiara. Per me non si tratta propriamente di ortolano nel senso odierno della parola, poiché il terreno è incolto e inoltre è destinato a frumento. Probabilmente in questa ipotesi, si rendono necessarie anche opere di miglioramento e forse di piccola bonifica che sono connesse alla coltivazione e la preparano. Il contratto è, a mio avviso, simile all'affitto.

Secondo l'articolo 66: « Posto che un uomo abbia ricavato denaro da un commerciante e il suo orto, abbia dato; gli abbia detto: « I datteri quanti sono nell'orto per il tuo denaro prendi, quel commerciante non aderirà, i datteri nell'orto si trovano il padrone dell'orto prenderà e il denaro e gli interessi per esso secondo quanto dice la sua tavola pagherà al commerciante e i datteri restanti che nell'orto si trovano il padrone dell'orto prenderà ». La norma ha scarso interesse. Si tratta di un pagamento che non è fatto in denaro. Naturalmente il commerciante può anche aderire al patto.

Articolo 66 sub a): « Posto che un commerciante frumento ad interesse abbia dato per ogni *kur* uno *se* di interesse prenderà. Posto che egli abbia prestato denaro ad interesse per ogni siclo d'argento un sesto di siclo e sei *se* d'interesse prenderà ». Questa norma specialmente nella prima parte sembra preludere a certe forme moderne di credito agrario. Articolo 66 sub b) recita: « Posto che un uomo che ha un debito a interesse non abbia denaro da pagare, ma frumento, posto che il decreto del re... prenderà ecc. ». Articolo 66 sub c): « Posto che un commerciante frumento o denaro abbia dato ad interesse composto e l'interesse di tutto l'importo di denaro o di argento abbia ricevuto poi però abbia detto Il frumento o l'argento... non ». La norma non è del tutto intellegibile. Pare certo che il frumento è equiparato al denaro. Così si dica artt. 66 sub d, e, f.

Passo all'articolo 120 il quale recita: « Posto che un uomo il frumento a conservare nella casa di un uomo abbia versato e nel mucchio siasi verificato un ammanco ossia il padrone della casa abbia aperto il granaio e abbia preso il frumento ossia che il frumento sia versato nella sua casa del tutto neghi, il padrone del frumento davanti al dio il suo frumento indicherà e il padrone della casa il frumento che aveva preso in doppia misura al padrone del frumento darà ». Qui si attribuisce buona fede a chi giura davanti al dio. Ma mi sembra impossibile che l'altro contraente non possa portare altre

prove in contrario della sua innocenza; altrimenti la norma sarebbe iniqua mentre invece nel dubbio bisogna pensare che sia ispirata a una certa equità.

Altre disposizioni riguardanti l'agricoltura sono collegate col diritto familiare e delle successioni.

Secondo l'articolo 137: « Posto che un uomo la *sūgétum* che gli ha procurato dei figli oppure la moglie che figli gli ha donato di ripudiare si sia proposto a questa donna la sua dote restituirà e l'usufrutto del campo, dell'orto, dei mobili le darà ed essa i suoi figli allevierà. Quando i suoi figli saranno allevati, di tutto ciò che ai suoi figli era stato dato una parte come quella di un erede le si darà il marito del suo cuore la prenderà ». Questa norma presenta varie particolarità. L'usufrutto può assomigliare per qualche aspetto al moderno usufrutto legale perché una parte delle rendite devono essere devolute al mantenimento dei figli. Qui il proprietario non sembra essere più il marito ma l'insieme dei figli. Quando questi saranno allevati una parte sarà data alla moglie come erede. Il che vuol dire che l'eredità poteva esistere allora non soltanto per causa di morte ma anche per uscita dal gruppo familiare.

L'articolo 165 recita: « Posto che un uomo a suo figlio che al suo occhio è grato, un campo, un orto o una casa abbia donato gli abbia scritto un documento poi il padre al suo fato sia andato, quando i fratelli divideranno il regalo che suo padre gli aveva dato egli prenderà ed inoltre i beni della casa del padre insieme divideranno ».

L'articolo 178 recita: « Posto che una *enítum* a una *ierodula* ossia a una *zigrûm* cui suo padre la dote le donò una tavola le scrisse nella tavola (però) che le scrisse di poter dare la sua eredità cui le piacesse non abbia scritto e non le abbia dato piena capacità di disporre poi il padre al suo fato sia andato il suo campo e il suo orto i suoi fratelli prenderanno, secondo il valore della sua quota il vitto olio e lana le daranno e il suo cuore soddisferanno. Posto che i suoi fratelli secondo il valore della quota il vitto olio e lana non le diano e il suo cuore non soddisfino essa il suo campo e il suo orto a un coltivatore che le piaccia darà e il suo coltivatore la manterrà. Del campo dell'orto e di tutto ciò che suo padre le ha dato finché è viva ne avrà l'usufrutto per denaro non lo darà a un altro non lo trasferirà. La sua quota ereditaria sarà dei suoi fratelli ». Qui si può vedere l'intimo collegamento che vi è fra il diritto dell'agricoltura e gli

obblighi alimentari per lo meno di carattere familiare. Oltre all'olio e alla lana si intendono in genere anche altri prodotti che potremmo chiamare con riferimento anche alla età moderna manifatturieri. In caso di inadempimento (e l'inadempimento vi è sempre finché la donna non sia stata soddisfatta anche se, per esempio, gli alimenti una prima volta prestati sono stati per sempre per qualsiasi ragione perduti) si ha una commutazione del diritto alimentare della donna, in usufrutto. La proprietà nuda resta, a mio avviso, sempre dei fratelli. Il contratto di coltivazione ha questo di particolare che il coltivatore deve garantire una rendita annua sufficiente al mantenimento della donna.

L'articolo 218 non ha un carattere strettamente agrario ma riguarda il fatto tecnico che poteva avere molta importanza in Babilonia anche nell'agricoltura e nella irrigazione. Tale articolo, per me estensibile per analogia, recita: « Posto che un medico a un uomo una ferita grave col coltello di rame infligga e faccia morire l'uomo ossia le occhiaia dell'uomo col coltello di rame abbia aperte e l'occhio dell'uomo abbia distrutto, la sua mano si taglierà ». Equità vorrebbe che specialmente nel secondo caso il professionista potesse addurre prove che non si poteva fare altrimenti. Ma io credo che il diritto babilonese fosse in materia di fatti tecnici assai severo.

Secondo l'articolo 224 « Posto che il medico dei bovi ossia degli asini sia a un bove ossia a un asino una grave ferita infligga e lo risani il padrone del bove ossia dell'asino un sesto di siclo d'argento al medico in sua mercede darà ».

Secondo l'articolo 225: « Posto che a un bove ossia a un asino una ferita grave infligga e lo faccia morire un quarto del suo prezzo al padrone del bove ossia dell'asino egli darà ». Qui si nota l'importanza che il bove e l'asino e in genere altri animali addetti all'agricoltura avevano in Babilonia.

Secondo gli articoli 242 e 243: « Posto che un uomo (un bove) per un anno abbia preso in affitto quale mercede del bove aratore quattro *kur* di frumento quale mercede di un bove... tre *kur* di frumento al suo padrone darà ». Direi che più che di affitto si tratti di locazione. Il pagamento del canone però varia di entità anche riguardo all'uso che si faccia del bove. Questa regola si può forse estendere anche ad altri animali.

Secondo l'articolo 245: « Posto che un uomo prenda in affitto un bove e per negligenza ossia mediante bastonate lo faccia morire,

bove per bove al padrone del bove, egli risarcirà ». Ciò si estende anche all'asino. Nello stesso senso vanno intesi gli artt. 246, 247, 248.

L'articolo 253 recita: « Posto che un uomo per coltivare il suo campo abbia ingaggiato, gli strumenti gli abbia affidati e i bovi gli abbia affidati e lo abbia obbligato a coltivare il campo, posto che quest'uomo la semente ossia il vitto abbia rubato e nella sua mano sia stato colto, si taglieranno le sue mani ». Questa sembra essere una norma generale per tutti i contratti agrari: non si specifica qui se si tratti di contratto di lavoro o d'opera o di compartecipazione o di colonia parziaria. La sanzione penale prevale su quella civile giacché non vi è convenienza per il concedente che siano tagliate le mani a chi lavora il campo a meno che egli non abbia un altro coltivatore da sostituire. La sanzione penale sta a significare l'importanza che in diritto babilonese ha il contratto agrario; quanto ai bovi potrebbero servire all'aratura come pure all'allevamento di bestiame sul fondo. L'importanza del bove in Babilonia si rileva anche negli artt. 250, 251.

L'articolo 257 recita: « Posto che un uomo ingaggi un aratore otto *kur* di frumento all'anno egli darà ». Qui si tratta di un contratto di lavoro agricolo.

Secondo l'articolo 258: « Posto che un uomo un bovato ingaggi sei *kur* di frumento all'anno egli darà ». Si tratta di un contratto di lavoro avente probabilmente per oggetto la cura del bestiame.

L'articolo concerne il furto di un aratro cioè di una scorta del fondo.

Secondo l'articolo 261: « Posto che un uomo abbia ingaggiato un pastore per pascolare i bovi e il bestiame minuto otto *kur* di frumento per un anno egli gli darà ». Naturalmente il contratto può anche essere rinnovato. Ha per oggetto il pascolo, direi, sul fondo o nelle immediate vicinanze perché il bestiame (cioè gli animali) minuto non può essere oggetto di pastorizia. Qui vi è una embrionale distinzione fra il bestiame (principalmente il bove) e gli altri animali; ma questa distinzione non sembra avere rilevanza pratica. L'impresa di fatto spetta al proprietario poiché il pastore è remunerato come un semplice prestatore di lavoro.

Questa norma va direttamente raffrontata con l'art. 264 il quale recita: « Posto che un pastore cui erano stati dati a pascolare armenti oppure piccolo bestiame, abbia ricevuto tutta la sua mercede

il suo cuore sia soddisfatto, gli armenti abbia però diminuiti, il piccolo bestiame abbia diminuito i piccoli secondo il suo contratto il piccolo bestiame e la sua prestazione egli darà ». Qui non siamo in presenza di un semplice contratto di lavoro; il pastore sopporta il rischio della quasi-impresa.

Secondo l'articolo 265: « Posto che un pastore cui erano stati dati armenti e bestiame minuto a pascolare abbia commesso frode o abbia cambiato il marchio o li abbia per danaro dati lo si convincerà e il decuplo di ciò che ha rubato degli armenti e del bestiame minuto al loro padrone egli risarcirà ». Qui il contratto di pascolo è assimilabile a quello di lavoro o d'opera: l'accenno al marchio fa pensare ad una azienda embrionale in mano al concedente.

Simile, sotto questo aspetto, l'articolo 266 in cui vengono in giuoco anche elementi religiosi. Esso recita: « Posto che in un recinto un colpo di un dio si sia verificato ossia un leone abbia ucciso il pastore davanti al dio si purificherà e i capi periti nel recinto il padrone del recinto da lui riceverà ». Come nell'articolo seguente si parla di pascolo in un recinto che non vuol dire propriamente un fondo. Tuttavia, a mio avviso, si tratta di attività agricola.

Secondo l'articolo 267: « Posto che il pastore sia stato negligente (la negligenza è altro elemento non indipendente dall'alfabeto giuridico) e nel recinto abbia inflitto un danno il pastore il danno (sorto) dalla sua trasgressione che si è verificato nel recinto gli armenti e il bestiame minuto che egli consegnerà al loro padrone darà ».

L'articolo 269 concerne un asino ingaggiato per la trebbiatura e l'articolo 270 bestiame giovane. Da queste norme risulta che anche a quei tempi esisteva una attività agraria considerata dal diritto nelle sue diverse fasi.

Secondo l'articolo 271: « Posto che un uomo abbia ingaggiato armenti, un carro da carico e il suo guidatore per ogni giorno cento ottanta *go* di frumento egli darà ». Si tratta di un contratto misto di lavoro e di locazione.

Alla fine del codice sono le conclusioni di Hammurabi che però nulla di sostanziale aggiungono alla introduzione

6. - *Diritto agrario del Palazzo. In particolare i contratti agrari nell'ordinamento giuridico babilonese.*

Si può affermare che non tutto il diritto babilonese è contenuto

nel codice di Hammurabi. Bisogna, per esempio, aver presente anche le lettere di questo re che generalmente avevano valore di ordini dati alla pubblica amministrazione (23). Vi è un istituto che oltre che dal codice è regolato dagli usi e cioè la proprietà fondiaria. A tale proposito si distinguono il regime della proprietà collettiva e quello della proprietà privata. Nell'uno la terra sulla quale si è fissata la tribù è messa a disposizione delle famiglie che la compongono. La proprietà in questo caso è inalienabile e a base familiare. Queste restrizioni vengono meno in una seconda epoca in cui la proprietà è privata. È un processo un po' proprio di tutti gli ordinamenti giuridici considerati nel tempo. In Babilonia la proprietà privata appare assai presto, all'epoca della II Dinastia: questa singolarità è stata rivelata da una serie di piccoli monumenti detti *Kudurru* (24). I limiti alla inalienabilità sono caduti nelle seguenti circostanze:

1) per pagare un debito. La disposizione si spiega facilmente in un'epoca in cui il creditore aveva diritto sulla persona e sui beni del debitore. Si preferisce alienare l'immobile e lasciare il debitore in libertà.

2) per fare una donazione alla propria moglie o alla propria figlia il proprietario può alienare la proprietà familiare che perde in questo caso uno dei suoi caratteri distintivi. Dipende, inoltre, dalla volontà del padre di famiglia di eliminare le regole che escludono le donne dalle sue cessioni. La proprietà familiare era caratterizzata inoltre dal diritto di retratto che però poteva essere scartato da una clausola inserita nell'atto di alienazione.

3) Un'altra deroga fu apportata sancendo la possibilità della costituzione di servitù. Così ad esempio, colui che vende una proprietà rivierasca di un fiume o di un canale di irrigazione non manca di far prevalere questo diritto presso l'acquirente. Colui che acquista un campo provvisto di irrigazione o vicino a una sorgente ha cura di fare inserire nell'atto che il canale gli appartiene o che ha diritto di utilizzare le acque.

In un atto risulta che un proprietario dà a una donna un fondo rivierasco di un canale in cui essa trarrà l'acqua in comune con la

(23) Secondo il DRIVER e MILES *op. cit.* Vol. I, p. 57 le lettere in questione porrebbero anche in essere un sistema feudale.

(24) Sull'argomento cfr. CUQ, *Etudes sur le droit babilonien. Les lois assiriennes et les lois hittites*, Paris, 1929.

proprietà vicina. Da altri atti risulta che la servitù generalmente è costituita non a favore delle persone ma della proprietà del fondo obiettivamente considerata.

Va notato inoltre che il diritto babilonese rifugge dalle astrattezze onde è del tutto improbabile che avesse un concetto generale di servitù.

Dai *Kudurru* inoltre sembra risultare che la proprietà proviene direttamente dal re: il patrimonio di questo la precede. È chiaro che qui il diritto aveva ancora carattere religioso poiché invocava maledizioni su chi spostava questi segni di confine. I *kudurru* servivano anche come mezzo di prova. L'avente diritto serbava presso di sé le tavolette mentre le copie degli originali erano poste, come mezzi di pubblicità, nel tempio dove esse restavano sotto la protezione degli dei. Così se i segni sul fondo potevano essere spostati da individui o da inondazioni, restavano sempre a far fede i loro duplicati esposti nel tempio.

Le condizioni di vicinato hanno pure nel campo agricolo una notevole importanza. Quando avviene regolarmente una alienazione si ha cura di inserire nell'atto una clausola per escludere ogni reclamo dai membri della tribù o dal prefetto che li rappresenta come pure dai vicini.

Non bisogna però confondere le donazioni di cui si ha testimonianza nei *kudurru* con le concessioni in feudo che erano fatte da Hammurabi ai militari o anche ad altri funzionari incaricati di approvvigionare l'esercito o di percepire le imposte. Il diritto del feudo si trasmette al figlio. Il diritto di proprietà privata che appare dai *kudurru* è esclusivo o almeno potenzialmente perpetuo. Va tuttavia rilevato che le proprietà private costituite dal re in tal modo a carico della proprietà collettiva restavano, salvo eccezioni, sottomesse a certi oneri a profitto del re, delle tribù e dei vicini. 1) A profitto del re: questo aveva il diritto di esigere dalle città del distretto delle squadre atte a sorvegliare le dighe e a impedire le inondazioni e anche per porre delle dighe al campo reale, per scavare un letto, per manovrare le dighe, per costruire un ponte o una strada. Evidentemente queste squadre dovevano essere pagate a spese dei proprietari a cui favore del resto potevano tornare i lavori sopradetti. 2) A profitto del governatore e delle tribù: diritto di prelevare legna, erbe, paglia, grano e tutt'altre specie di raccolto; diritto di requisire per delle *corvées* degli asini. 3) A profitto dei vicini: quando il

canale che mette in comunicazione il Rati-Anzanin e il canale reale è a secco, vi è il diritto dei vicini di utilizzare le acque che servono alla proprietà del donatario del re, diritto di attingere acque, di scindere in due il canale di irrigazione di un campo per portare acque a un altro campo.

Pare che nel campo delle irrigazioni vi fosse un settore pubblico e un settore privato e che quest'ultimo dovesse in circostanze eccezionali supplire alle deficienze del primo. Quanto agli obblighi del secondo tipo che hanno lontane analogie con le decime hanno per oggetto i frutti del fondo.

Quanto agli obblighi del terzo tipo si tratta, a mio avviso, di specie di obbligazioni *proptervem* aventi spesso un contenuto simile a quello della servitù, ma carattere, penso, normalmente temporaneo.

Vengo ora ad un altro importante argomento e cioè alla coltivazione del patrimonio reale (25). Io dubiterei che qui si trattasse veramente di demanio: si trattava piuttosto per analogia di patrimonio della Corona. Comunque anche in questo caso agisce in buona parte la pubblica amministrazione che si fonda su una superiore conoscenza dei luoghi (26). Le lettere di Hammurabi hanno un carattere che varia secondo le circostanze e i fatti menzionati in ciascuna di esse ed hanno un solo tratto in comune, quello cioè di assicurare la coltivazione della terra senza nuocere ai diritti acquisiti. Ma il godimento è talvolta assicurato al Palazzo talvolta attribuito ai servitori civili e militari in luogo di remunerazione.

La coltivazione è assicurata sia a una specie di affittuari sia ai cosiddetti rimpiazzanti che formano una classe a parte sia a degli uomini di corte, sia infine a dei concessionari di campi distaccati dal patrimonio reale.

Va notato poi che il dominio reale comprende anche dei boschi: la lettera che vi si riferisce mostra l'interesse che il re prendeva alla loro conservazione.

Ai cosiddetti affittuari si riferisce la lettera 17: una terra di 60 *bur* è stata attribuita a una persona che l'ha lasciata in istato di semicoltivazione. Essendo dunque il beneficiario decaduto dal suo diritto il re dispone che una metà della terra in questione sia affidata a due persone in affitto e l'altra metà sia data a un gruppo di

(25) Cfr. ampiamente CUQ, *op. cit.*, p. 151.

(26) Cfr. POST, *op. cit.*, p. 338.

pescatori. Si vede quindi come un fondo possa comprendere due aziende. Inoltre la piscicoltura viene assimilata, almeno in parte, all'attività agraria. La somiglianza con l'affitto consiste in ciò che questi cosiddetti affittuari dovevano pagare un canone. Essi non sono da confondersi con i servitori del re che per sovvenire ai propri bisogni avevano le terre gratuitamente. I cosiddetti affittuari delle terre reali erano inoltre garantiti contro le difficoltà di irrigazione: vi era in questo caso una specie di vizio redibitorio. A questo proposito il re dava ordine al suo amministratore che provvedesse in merito.

Siamo in definitiva sempre nel campo dell'autonomia privata e non dell'atto amministrativo; ma non si può non osservare che l'adempimento degli obblighi contrattuali da parte del re è lasciato al suo senso d'equità e di giustizia. Qui il diritto era fondato anche sulla ispezione della natura della cosa: infatti l'amministratore del re contraeva tenendo conto delle risorse del singolo fondo.

Vengo ora a offrire maggiori particolari al lettore circa la coltivazione dei cosiddetti rimpiazzanti. Si tratta di coloni forzati che ordinariamente sono incaricati di coltivare delle terre attribuite a dei soldati, per soddisfare ai loro bisogni. Qui si verifica una specie di servitù della gleba sia pure temporanea e ciò non sembra coincidere perfettamente con il pensiero marxista che vede nella schiavitù la base delle civiltà antiche. Il re procurava ai rimpiazzanti, a differenza che gli affittuari, tutto ciò che era necessario per la coltivazione.

Ed ora riporto un caso particolare. Un campo è stato preso in affitto. Il cosiddetto affittuario non lo coltiverà, per cause imprecisate, probabilmente per la mancanza di mano d'opera. Il contratto scade. Due *équipes* di rimpiazzanti, posti gli uni sotto degli ordini di **Zimru-Absâk** gli altri sotto gli ordini di **Ubalna-Nahma** sono sostituiti all'affittuario. Dubito che in questo secondo caso si abbia affitto. E ciò per varie ragioni. Il contratto non può essere sciolto e quanto al canone dipende da ciò che può dare il fondo oltre il sostentamento delle due *équipes* di lavoratori rimpiazzanti che sono legati al fondo non in perpetuo, ma certo per un tempo indefinito. Essi inoltre non possiedono una azienda propria. In loro soccorso vengono i *Tanquar* cioè degli agenti di affari legati al colonato. Questi sono in sostanza dei commercianti che dispongono di capitali e che, in rapporto di affari con il Palazzo fanno dei crediti a delle persone che loro sono designate.

Ritornando al contratto, la coltivazione doveva in linea di princi-

pio restare indivisa per i capi delle *équipes* che erano solidamente responsabili di tutto ciò che avevano ricevuto. Le due *équipes* probabilmente lavoravano due parti uguali del fondo ed erano corresponsabili verso l'amministrazione del re, cosicché se una *équipe* non è in grado di lavorare la sua parte di fondo, l'altra *équipe* è costretta a surrogarla. Possono però fra di esse sorgere anche dei conflitti: in tal caso il re ordina la divisione uguale del campo, degli animali da lavoro, del danaro e del canone.

La lettera 39 è relativa a un campo la cui coltivazione è confidata separatamente a due rimpiazzanti. Secondo una dottrina (27) su cui peraltro avrei da sollevare qualche dubbio, il campo è considerato come un sol tutto nei confronti del re per quanto riguarda gli obblighi che su di lui gravano circa l'irrigazione del campo medesimo.

Passo ora a un altro argomento e cioè alla coltivazione per mezzo degli uomini di *corvée*, militari e civili. Un campo di sette *bur* della città di Kubatum è stato dato in affitto. Fino al momento della stipulazione era stato coltivato da un capo-squadra amorita.

Senza dubbio era coadiuvato da uomini posti sotto i suoi ordini. Hammurabi decide che il capo ha il diritto al raccolto ciò che prova che egli non aveva alcun titolo regolare di contratto. Ma il re accorda al capo-squadra amorita anche un altro favore: egli prescrive al suo amministratore di accordargli un'altra terra vacante appartenente al Palazzo; si tratta probabilmente di una concessione-contratto.

La lettera 19 si occupa di un altro caso di vacanza della terra. Una breccia è stata aperta nella diga che protegge il villaggio di *Binâ* verosimilmente in seguito a un'inondazione. L'amministratore *Samarbâsir* informa il re che la breccia è stata colmata e le terre del paese poste sotto la sua autorità. Il re fa diritto alla richiesta e dà gli ordini necessari. Anche qui siamo nel campo del diritto amministrativo.

Quanto ai servitori civili del re essi coltivano campi che sono destinati a soddisfare ai bisogni delle persone addette al Palazzo. Si vede qui lo stretto legame che esiste tra il diritto dell'agricoltura e gli obblighi alimentari. I campi sono appunto denominati « alimentari ».

L'attribuzione di un campo di questo genere è constatata da un

(27) CUG, *op. cit.*, p. 154.

atto amministrativo. Munito di questo titolo l'avente diritto si presenta all'amministrazione del patrimonio reale per farsi dare il campo. Un agente è incaricato di delimitare il fondo. Il nome del beneficiario sarà iscritto sul campo e chi abbia cancellato tale nome per sostituirvi il suo sarà forzato a restituire il campo medesimo. Probabilmente di attribuzione in proprietà non si tratta. I campi alimentari sono attribuiti in godimento individualmente a dei servitori del Palazzo o in blocco a dei gruppi destinati ad un medesimo servizio.

Una particolare importanza ha la coltivazione dei campi attribuiti ai militari altrimenti detti *rakbu*. I soldati sono generalmente impediti dal servizio che prestano, di occuparsi direttamente della coltura onde essi si affidano ad affittuari che sorvegliano. Il re mette a loro disposizione la mano d'opera costituita da rimpiazzanti che sono tenuti a pagare un canone in natura ai soldati.

Passo ora ad esaminare il regime dei feudi. Il feudo non può essere ritirato dall'amministratore del patrimonio reale per essere attribuito ad altra persona. Inoltre non può essere usurpato in assenza dell'avente diritto né acquistato quando i figli lo posseggono da lungo tempo. Qui si nota qualche differenza dal regime dei feudi quale è contemplato nel codice di Hammurabi.

Non sembra fra l'altro che esistesse il diritto di primogenitura. Il campo alimentare si trasmette ai figli del beneficiario quando essi sono maggiori e ai suoi fratelli nel caso però che l'uno e gli altri facciano lo stesso servizio presso il re. In difetto di figli e di fratelli il campo fa ritorno al re, che ne disporrà a favore di altri. Se il figlio minore alla morte del padre e, alla sua età maggiore, è impiegato nello stesso servizio del padre prima che il campo sia occupato da un terzo gli si attribuirà il campo della casa paterna per preferenza. Questa disposizione differisce da quella corrispondente del codice di Hammurabi. Si pone il problema se, in questo caso, la occupazione da parte di un terzo faccia venir meno il feudo: mi sembra di poter congetturare che secondo lo spirito giuridico del sistema ciò non sia possibile. Gli si darà evidentemente un campo equivalente. È importante notare come il feudo babilonese pur avendo inizio con l'attribuzione di un fondo non sia legato ad esso ma piuttosto alla persona e alla sua famiglia.

Quando i figli di un servitore che ha ottenuto un campo alimentare sono incaricati di due servizi, per esempio l'uno di corriere, l'altro di bovaro, essi hanno diritto a un campo complementare a

quello della casa paterna. Dubito che in questo caso si tratti di vero feudo.

7. - *Altri istituti*

Passo ora ad istituti che si riferiscono anche solo indirettamente all'agricoltura il cui diritto ha tuttavia carattere costituzionale in Babilonia.

Un particolare interesse presenta l'operazione di credito. Questa presuppone la trasmissione di un valore da una persona all'altra che si impegna a rendere entro un certo tempo un valore equivalente. Il valore trasmesso è una somma d'argento o una quantità di derrate. Questa operazione si presenta come un contratto quale il prestito o il deposito.

Per gli altri contratti è necessario aver presente quanto segue: a differenza di quanto avviene nell'epoca della prima dinastia babilonese in cui i membri della famiglia producono essi stessi quello che consumano e in cui la circolazione si riduce a cambiare beni con altri beni senza preoccupazione del prezzo delle cose, nel secolo di Hammurabi l'economia monetaria è quella che prevale. Tuttavia l'economia naturale non è ancora scomparsa: il grano giuoca nei rapporti di affari un ruolo analogo all'argento e serve ai pagamenti. Secondo il costume anzi certi debiti erano pagabili soltanto in grano. Così era pagato in grano il salario agli operai agricoli, il canone per la locazione dei buoi e degli asini; in grano veniva fatto il trattamento dei funzionari. Molti documenti permettono di calcolare le variazioni del corso del grano seguendo l'epoca dell'anno al tempo della semina, al tempo della fioritura ecc. E lo scarto è maggiore negli anni di grande scarsità e di grande abbondanza. L'esistenza dei mercati per la vendita e l'acquisto delle derrate è confermata da diversi contratti. Nonostante la variazione dei prezzi Hammurabi interviene per assicurare agli operai in genere e quindi anche a quelli agricoli un salario minimo.

In genere lo sviluppo del credito era legato alla costituzione di organi incaricati di radunare i capitoli e di metterli a disposizione della produzione e del commercio. I privati davano il loro argento e le loro derrate alle banche. Quando essi volevano fare un prestito incaricavano la banca dove avevano il deposito di dare a terzi l'argen-

to e le derrate e poi di ricevere in cambio il capitale e gli interessi. Vi erano inoltre anticipazioni di denaro per un tempo di non più di dieci giorni allo scopo di acquistare del grano, del sesamo, dei datteri e della lana.

Del prevalere dell'agricoltura si risentono anche istituti più tipicamente commerciali come il mandato. Ciò risulta dai seguenti casi particolari: 1) Potere di locare un campo a una sacerdotessa e alle sue sorelle da parte del loro fratello; 2) Potere conferito a una persona di locare il campo o il bue che appartiene al mandante. E qui la locuzione « locare il campo » comprende probabilmente quasi tutte le forme del contratto agrario onde si può congetturare che in certi casi si tratti di una specie di fattore o di dirigente; 3) Potere conferito dal proprietario di un campo di $1/2$ gan, al soldato guardiano della porta della città: il campo sarà locato a uno che dovrà coltivarlo; 4) Potere conferito a due persone di cui una è proprietaria di un campo di locare questo campo.

Sulle vendite in genere vi è, dal punto di vista in cui mi sono posto, da notare quanto segue: le terre concesse agli ufficiali e ai funzionari reali non possono essere vendute né date in pagamento, a meno che non ci sia l'autorizzazione del re. Trattandosi di un campo si indica la misura dei lati. Ogni errore in più o in meno dà luogo a una indennità a profitto del venditore o del compratore. Invece di invitare il compratore ad un indennizzo del venditore i giudici possono ordinare la restituzione in natura dell'eccedente quando ciò è possibile, per esempio quando l'immobile venduto è un campo.

La locazione di terra intesa in un senso non del tutto proprio si presenta sotto le due forme principali dell'affitto e della colonia parziaria. Qui le disposizioni del codice vanno completate da numerosi contratti onde si può quasi dire che l'autonomia dei privati è fonte di diritto. I contratti di affitto sono concepiti quasi nello stesso modo uniforme; essi indicano la natura la situazione, i limiti della terra, i nomi dell'affittante e di colui che prende in affitto, la durata del canone, i testimoni e la data. La durata normale dell'affitto per un campo o per un giardino è di un anno. La durata è portata a cinque anni quando l'affittuario deve porre in essere delle piantagioni ma può essere abbreviata a tre anni per volontà delle parti. Quanto al canone esso è calcolato ordinariamente per le terre coltivate in base alla superficie, oppure sul rendimento dei fondi vicini o ancora secondo l'uso locale. Il canone può anche essere fissato a

forfait: tanto di *gur* di grano o di datteri. Può congetturarsi che talvolta intiere zone fossero coltivate con le stesse specie di cereali.

Nella colonia parziaria il raccolto viene parteggiato fra il concedente e il colono in una proporzione determinata che varia a seconda che si tratti di una terra a cereali o a orto. Il che vuol dire, a mio avviso, che il tipo di coltivazione aveva qualche importanza in Babilonia.

Devo ora esaminare il caso della pluralità di affittuari e di coloni. Un campo può essere dato in affitto o a colonia o a due persone. In tal caso si stipula che ciascuna di esse deve lavorare alla sua coltura e sopportare la sua parte di spese. Ciò è rilevante soprattutto nell'affitto; la colonia si sa che è posta in essere con uno o più coloni.

Il locatario di terre incolte non deve pagare alcun canone il primo anno e il secondo. Il terzo anno paga per intero il canone convenuto che, in generale, è minore di quello di una terra coltivata da lungo tempo.

Quanto alla società essa poteva essere costituita per un genere di affari determinato o per una sola operazione. Si è creduto di trovare la descrizione di una società di commercio per un affare determinato in una tavoletta di Lagas. Due persone comprano un bue da lavoro di cui ciascuna avrà il diritto di servirsi. È convenuto che se piacerà un giorno ad esse di venderlo si ripartiranno il prezzo. Probabilmente non vi è qui una società di commercio fatta in vista di una speculazione ma vi è una semplice comunione stabilita fra coltivatori che non avendo individualmente il denaro necessario per acquistare il bue da lavoro di cui ciascuno ha bisogno l'acquistano a spese comuni.

PROF. FRANCESCO MILANI
Università di Bologna

